



**COMUNE DI LENDINARA**

**REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI  
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73  
in data 25.09.2007.**

**- CAPO PRIMO -**  
**Disposizioni generali**

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14.02.1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17.08.2005, n. 174 e di estetista di cui alla legge 04.01.1990, n. 1, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalle predette leggi e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Anche nel caso in cui dette attività vengano svolte in strutture assistenziali e di ricovero per anziani, strutture sanitarie ed esercizi simili e siano rivolte ai frequentatori od ospiti delle strutture stesse, devono sottostare alle sopra richiamate Leggi e disposizioni del presente regolamento.

Qualora le attività di cui al comma 1 vengano svolte in circoli privati, clubs, palestre ed altri esercizi simili devono sottostare alle Leggi e disposizioni del presente regolamento.

3. Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente normativa, il titolare dell'impresa, può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998. Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell'attività dovrà fare la comunicazione di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.
4. Non sono soggette al presente regolamento:
  - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
  - c) attività di tatuatore o di piercing. Dette attività sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi della legge n. 241/90, il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi e che gli impianti e le attrezzature sono conformi alla normativa attuale sulla sicurezza, dovrà inoltre essere acquisito il parere igienico-sanitario rilasciato dalla competente Azienda U.L.S.S.
    - Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
    - Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.
    - Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nelle orecchie qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

**Articolo 2**  
**Dichiarazione di inizio attività**

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore o di estetista, deve presentare al Servizio Commercio e Attività Economiche del Comune dichiarazione di inizio attività (in seguito denominata anche D.I.A.) ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. L'effettivo inizio dell'attività può avere luogo non prima di trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. e dovrà essere comunicata al competente Ufficio Comunale, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'art. 19 della predetta legge n. 241/1990.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente, negli orari prescritti per tali attività dai titolari, solo in favore di persone inferme e con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni, da persone in possesso di qualificazione professionale.
4. Un'impresa individuale artigiana non può iniziare più attività relative ad esercizi diversi, anche in altri comuni. In deroga a quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della L.R. 67/1987, in base al quale le imprese artigiane possono avere sedi secondarie (unità locali), un'impresa individuale artigiana può essere titolare di due distinte attività a condizione che l'apertura della sede principale e dell'unità locale, con relativi contatti con la clientela e di mercato in generale, non avvenga contemporaneamente, in modo da consentire al medesimo titolare tempi ed orari di apertura differenziati (parere della Direzione regionale artigianato del 23.09.1998).
5. Un'impresa artigiana costituita in forma societaria (S.n.c. – Cooperative – S.r.l. – S.a.s.) può iniziare più attività, relative ad esercizi diversi, nel rispetto della normativa contenuta nel presente regolamento, a condizione che per ciascun esercizio operi un socio in possesso della qualificazione professionale e sia preposto alla conduzione di tale esercizio.
6. Un'impresa, diversa da quelle previste dalla L. n. 443/83 o non più iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane, può iniziare più attività, relative a più sedi, a condizione che per ciascuna sede sia presente un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale che dovrà avere la responsabilità dei procedimenti tecnici.
7. Imprese individuali, S.n.c., S.a.s., S.r.l. e Cooperative sono considerate artigiane se costituite nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della L. n. 443/85.
8. Il personale dell'Ufficio Comunale competente ad istruire le pratiche D.I.A. di cui al comma 1, durante l'orario di apertura al pubblico, è tenuto, ove non sia vietato da norme di legge o di regolamenti, su richiesta del cittadino, a fornire indicazioni degli esercizi oggetto del presente regolamento, in attività o temporaneamente sospesi, nella zona in cui il richiedente intende aprire un'attività di quelle previste.

### **Articolo 3**

#### **Contenuti della Dichiarazione di inizio attività**

1. La D.I.A. è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. La D.I.A. può prevedere anche l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive abilitazioni e/o qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative abilitazioni e/o qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della L. 1/90.
4. Nella D.I.A. devono essere indicati:
  - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della abilitazione e/o qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta;
  - il tipo di attività espletata;
  - la via, il numero civico e l'eventuale interno dell'esercizio;
  - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma terzo della L. 443/85.
5. Alla D.I.A. per l'attività di estetista dovrà essere allegato l'elenco delle apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della Legge 1/90, vidimato dall'Azienda ULSS competente per territorio, che dovrà essere esposto unitamente all'autorizzazione stessa, di cui fa parte integrante.

#### **Articolo 4** **Tipologia delle attività**

1. Le attività di cui al presente Regolamento sono delle seguenti tipologie:
  - a) **ACCONCIATORE:** trattasi di attività definita dall'art. 2 della legge n. 174/2005, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente in via indicativa:
    - › taglio dei capelli e barba;
    - › esecuzione di acconciature;
    - › colorazione e decolorazione dei capelli;
    - › prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
    - › ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
  - b) **ESTETISTA:** trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art.1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Sono da considerarsi attività soggette alla disciplina dell'estetica le attività riferite a centri di abbronzatura, solarium e ogni altra attività che preveda l'utilizzo di apparecchiature di cui alle Leggi n. 29/91 e n. 1/90, e sono a tutti gli effetti riferite all'attività di estetista.

Rientrano, inoltre, nella disciplina dell'attività di estetica la decorazione e ricostruzione delle unghie – onicotecnico, (vedasi art. 18 L.R. n. 21/2007) e l'attività di massaggio estetico.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici, definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1.
  - c) **BARBIERE:** trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari. Tale attività è consentita limitatamente ai casi di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 174/2005.

#### **Articolo 5** **Attività svolta presso l'abitazione**

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Articolo 6** **Attività didattiche – promozionali**

1. Le attività soggette al presente regolamento esercitate ai fini didattici, con rilascio a fine corso di attestato finale, su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a D.I.A. a carattere temporaneo.
2. Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali dove sia stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare le attività previste dall'art. 2, comma 1.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:
  - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
  - b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
  - c) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
  - d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.I requisiti di cui alle precedenti lettere a), c) e d) possono essere autocertificati dal responsabile dell'Istituto.

4. Al termine del periodo indicato nella D.I.A. l'attività deve essere cessata.
5. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore d'azienda, nel caso di società non artigiana, che già esercita l'attività di cui all'art. 2, comma 1, può effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi possono essere effettuati anche in deroga ai normali orari di attività, a porte chiuse.

## **CAPO SECONDO**

### **NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'**

#### **Articolo 7**

##### **Modalità presentazione dichiarazione di inizio attività**

1. La dichiarazione di inizio attività delle attività soggette al presente regolamento va presentata, in carta libera, al Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche. Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, anche penale, i seguenti dati essenziali:
  - a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale. In caso di società il richiedente dovrà dichiarare anche la ragione sociale, i dati di iscrizione al registro imprese, la sede legale ed il codice fiscale o partita iva, nonché gli estremi dell'atto notarile con cui la società si è costituita;
  - b) Possesso della appropriata abilitazione e/o qualificazione professionale (riportare estremi del provvedimento di abilitazione e/o qualificazione professionale). L'abilitazione e/o qualificazione professionale deve essere posseduta:
    - › in caso di ditta individuale: dal titolare;
    - › in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla L. 443/85, da almeno uno dei soci a condizione che la maggioranza dei soci lavori nell'impresa; se i soci sono due, almeno da 1 dei soci;
    - › in caso di S.a.s. i requisiti si valutano relativamente ai soci accomandatari; per le S.r.l. unimominali i requisiti debbono essere posseduti dall'unico socio.
    - › in caso di Impresa diversa da quelle di cui alla legge 443/85, o non iscrivibile all'A.I.A., dal direttore tecnico.
  - c) Precisa ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività. Tali locali devono essere idonei ed a norma secondo le vigenti disposizioni urbanistico/edilizie, in materia di abbattimento barriere architettoniche, per la prevenzione incendi, antinfortunistiche, per la sicurezza, nonché in materia igienico sanitaria (quest'ultimo requisito è dimostrato mediante certificazione rilasciata dal competente Dipartimento dell'Azienda ULSS n. 18 – vedasi art. 15).

L'idoneità dei locali alle disposizioni normative sopra elencate (con esclusione dell'idoneità igienico sanitaria), può essere dimostrata mediante:

    1. indicazione degli estremi relativi al certificato di abitabilità o agibilità (salvo la possibilità di svolgere l'attività a domicilio) dei locali con destinazione d'uso a laboratorio artigianale;
    2. certificazione redatta da tecnico abilitato.

La dichiarazione di inizio attività deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. L'inizio dell'attività potrà avere luogo non prima di trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. e dovrà essere comunicata al competente Ufficio Comunale (fatto salvo quanto diversamente disposto dall'art. 19 della legge n. 241/1990), ed inoltre dovrà avvenire, salvo proroga per comprovati motivi, entro e non oltre 180 gg. dalla data di presentazione della D.I.A..
3. La richiesta di proroga dovrà essere presentata, in carta legale o resa tale, prima della scadenza dei 180 gg. suddetti, e alla stessa dovrà essere allegata copia della documentazione atta a comprovare le ragioni della richiesta.
4. L'effettivo inizio dell'attività, nei termini indicati al precedente punto 2., potrà avvenire previa presentazione al competente Ufficio Comunale del certificato del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n.18

Rovigo, territorialmente competente, relativamente all'idoneità igienico sanitaria dei locali, apparecchiature e dotazioni tecniche.

### **Articolo 8** **Comunicazioni relative alla dichiarazione di inizio attività**

1. Al soggetto che presenta la D.I.A., ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/90 e del vigente regolamento comunale adottato in materia di procedimenti amministrativi, dovrà essere data comunicazione dell'avvio del procedimento indicando altresì, il responsabile del procedimento stesso.
2. Nel caso di D.I.A. presentata incompleta od in modo irregolare, il responsabile del procedimento, entro venti giorni dalla ricezione della D.I.A. stessa, dovrà darne comunicazione al richiedente indicando le cause della irregolarità od incompletezza. In tale caso i termini del procedimento decorreranno dalla data di regolarizzazione della D.I.A..
3. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, eventuali motivi ostativi all'accoglimento della D.I.A..
4. In ogni caso di diniego, nel relativo provvedimento, viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
5. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, debitamente motivato, deve essere adottato entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di effettivo inizio dell'attività. Ove sia possibile, sarà altresì applicato il disposto di cui al comma 3. dell'art. 19 della legge n. 241/1990.
6. Dell'effettivo inizio dell'attività viene data comunicazione ai seguenti uffici:
  - Commissione provinciale per l'artigianato;
  - Camera di Commercio;
  - Ufficio Tributi del Comune;
  - Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS n.18;
  - Ufficio Urbanistica del Comune.
  - Comando di P.L..

### **Articolo 9** **Norme sulla dichiarazione di inizio attività**

1. Copia della D.I.A. con gli estremi di presentazione al Comune deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni ed, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della D.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

### **Articolo 10** **Inizio ed esercizio dell'attività**

1. Il titolare, i componenti della società in possesso della qualifica professionale, nonché il direttore tecnico devono essere presenti all'interno dell'esercizio.
2. Il direttore tecnico a conclusione del rapporto di collaborazione con l'impresa dovrà comunicare entro 60 gg. all'ufficio comunale competente la cessazione dell'attività.
3. L'Ufficio potrà acquisire presso gli Enti previdenziali informazioni circa la posizione del direttore tecnico.

## **Articolo 11** **Modifiche**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto inizialmente previsto deve essere preventivamente comunicata al Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche ed all'Azienda ULSS competente per territorio, per le verifiche di Legge.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche prende atto delle modifiche sostanziali dei locali, dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche ne vieta l'attuazione.
3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature, prevista nell'allegato elenco di cui alla L. n. 1 del 04.01.90, comporta pure la variazione dell'elenco delle stesse, allegato alla D.I.A. di cui fa parte integrante.

## **Articolo 12** **Sospensione, revoca o decadenza dell'attività**

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche, nei seguenti casi:
  - per gravi indisponibilità fisiche;
  - per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'Azienda U.L.S.S. competente.
3. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa artigiana o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, può chiedere la sospensione per un periodo massimo di un anno, per i casi previsti dal precedente comma; tale sospensione può essere prorogata per comprovati motivi.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, previa diffida, sospende l'attività.
5. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche dispone la cessazione dell'attività quando:
  - l'interessato non ottemperi alle prescrizioni nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;
  - l'attività di estetista sia svolta in violazione alle disposizioni dalla legge 04.01.90, n. 1, della L.R. n. 29/91 e del presente regolamento;
  - le attività di acconciatore o barbiere (per quest'ultima limitatamente ai casi di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 174/2005) sono svolte in violazione delle disposizioni di cui alle leggi 14.02.1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17.08.2005, n. 174 e del presente regolamento;
  - siano impediti i controlli nelle attività svolte ai sensi dell'art. 5, ai preposti alla vigilanza di cui all'art. 21 del presente regolamento;
  - vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato l'inizio;
  - nell'ipotesi in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi, fatti salvi i casi di cui ai precedenti commi 2. e 3..
6. L'attività si intende decaduta quando la sospensione della stessa superi i limiti concessi e non sia stata richiesta al Comune la proroga così come previsto ai commi 2 e 3.
7. Nei casi di subingresso per affitto o acquisto d'azienda, l'attività si intende decaduta qualora il proprietario non provveda a comunicare la reintestazione al termine del periodo di affittanza, o il nuovo gestore l'intestazione in caso di acquisto o di affitto dell'azienda entro 180 gg. dall'acquisto del titolo e non presenti, entro tale termine, la documentazione prescritta;

8. Nel caso in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3, comma 2), in possesso di qualificazione professionale, si dimettano dall'attività lavorativa, l'attività ad essi collegata, previa comunicazione al Comune, deve ritenersi sospesa per un periodo massimo di 90 giorni. Se entro tale termine il titolare non ha provveduto alla loro sostituzione l'attività si intende decaduta.
9. Nei casi in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3, comma 2), debbano sospendere l'attività a causa di maternità o siano chiamati a prestare servizio militare, l'attività a loro collegata è sospesa per il periodo necessario da loro richiesto, salvo eventuale proroga che può essere concessa per comprovati motivi.
10. I relativi provvedimenti adottati sono comunicati mediante notifica o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
11. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 o per reiterate ed immotivate sospensioni per un periodo inferiore a 30 gg., interrotte solo da brevissimi periodi di apertura, il Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche può procedere alla sospensione dell'attività, ovvero disporre la cessazione in caso di recidiva.
12. La sospensione per gravi motivi di salute non è causa di applicazione della decadenza.

### **Articolo 13**

#### **Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa**

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il legale rappresentante dell'impresa artigiana o il direttore d'azienda, in caso di società non artigiana, devono darne comunicazione al competente ufficio comunale.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il subentro nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al Comune la relativa comunicazione, indicando gli estremi dell'atto notarile con cui è avvenuto il trasferimento dell'attività.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere indicato nella comunicazione il nominativo del personale in possesso della relativa abilitazione e/o qualificazione professionale, fermo restando quanto disposto dal predetto art. 5.

### **Articolo 14**

#### **Ricorsi**

1. Contro il provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche di diniego dell'attività o che ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione e da quella di piena conoscenza della stessa.

## **CAPO TERZO**

### **Norme igienico – sanitarie**

#### **Articolo 15**

##### **Accertamenti igienico-sanitari**

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene presentata la D.I.A. inclusi i

procedimenti tecnici usati in dette attività, spetta al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente.

2. Il certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature deve essere richiesto al suddetto Dipartimento dell'Azienda U.L.S.S. (meglio per il tramite degli Uffici Comunali), con apposita **domanda** in regola con le leggi sul bollo, a firma dell'interessato, con allegate **n. 3 piante planimetriche** (scala 1:100 con indicazione delle altezze, delle superfici di pavimento, delle superfici aeroilluminanti e degli arredi); **n. 3 copie della Relazione** sul sistema adottato circa la pulizia/igienizzazione dei locali d'attività e circa il sistema di pulizia/disinfezione/sterilizzazione degli attrezzi di lavoro, nonché **n. 3 copie dell'elenco delle attrezzature** munito delle necessarie schede tecniche.

## **Articolo 16** **Requisiti dei Locali**

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:
  - a) Avere tutti l'altezza minima di metri 2,70;
  - b) Avere i pavimenti e le pareti fino a mt. 2.00 di altezza, rivestite di materiale perfettamente impermeabile, lavabile e disinfettabile;
  - c) L'eventuale suddivisione dei locali in box (le cui pareti dovranno avere un'altezza pari a 2/3 dell'altezza del vano) dovrà essere realizzata in modo da garantire all'interno di ognuno uno spazio adeguato per lo svolgimento dell'attività. I box, se non adibiti esclusivamente all'uso di lampade o lettini abbronzanti, dovranno avere una superficie minima di almeno 6 mq (mt. 3 x 2) e contenere ciascuno un lavamani, con erogazione di acqua calda e fredda e rubinetteria con apertura a leva. E' possibile derogare a ciò per i locali preesistenti.
  - d) Essere dotati di sufficiente illuminazione e aerazione naturali e artificiali. La superficie di illuminazione e aerazione naturali (direttamente comunicante con l'esterno) dovrà avere rispettivamente un rapporto non inferiore a 1/10 e 1/20 (escluse porte di accesso) della superficie di calpestio del locale. In caso di carenza di aerazione naturale e di dimostrata impossibilità tecnica a realizzarla, è necessaria l'installazione di un idoneo impianto di termoventilazione forzata di ricambio aria la cui portata specifica sia di 20 mc – ora/persona (deve essere prodotta apposita certificazione). Il numero delle persone va calcolato in base al numero massimo di frequentatori presenti contemporaneamente nel locale (comprensivo degli addetti e degli utenti ipotizzabili in base al n° di posti di lavoro e di posti a sedere). Se presente impianto di termoventilazione forzata questo deve essere mantenuto sempre funzionante.
  - e) Essere forniti di lavamani con erogazione di acqua calda e fredda con rubinetteria con apertura a leva.
  - f) Dotati di adeguati servizi igienici con locale antibagno. Qualora il numero degli addetti sia superiore a 5, (compreso il titolare contemporaneamente presenti, dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti; è possibile derogare a ciò per i locali preesistenti, purché sia presente almeno un servizio igienico. Per l'attività di Estetica con trattamenti a caldo del corpo dovrà essere previsto, indipendentemente dal servizio igienico presente, un box doccia o vasca con doccia.
  - g) Dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilati agli urbani e/o speciali.
  - h) Essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. n° 46/90.

## **Articolo 17** **Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

1. Le attrezzature e le dotazioni utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico: gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.)

devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

#### **Articolo 18**

##### **Norme igieniche per l'esercizio delle attività**

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di acconciatore e barbiere, e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi devono essere conformi alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

#### **CAPO QUARTO**

##### **Orari e tariffe**

#### **Articolo 19**

##### **Orari**

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario di attività in maniera ben visibile dall'esterno nel negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

#### **Articolo 20**

##### **Tariffe**

1. Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

#### **CAPO QUINTO**

##### **Controlli e sanzioni**

#### **Articolo 21**

##### **Controlli**

1. Gli agenti di Polizia Locale, della Forza Pubblica e gli operatori dell'Azienda ULSS incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si esercitano le attività disciplinate dal presente Regolamento, compresi quelli previsti dal precedente articolo 5.

#### **Articolo 22**

## **Sanzioni**

1. Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la procedura cui alla legge 24.11.1981 n.689.  
E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 174/2005, dall'articolo 12 della Legge n. 1/90 e da diversa disposizione di legge.

### **Articolo 23 Attività abusive**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Economiche, in caso di conduzione abusiva, ovvero senza titolo, di attività disciplinata dal presente Regolamento, dispone in ogni caso necessariamente con Ordinanza la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.
2. Qualora l'ordine non sia ottemperato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, si procede all'esecuzione d'Ufficio con apposizione dei sigilli all'esercizio a spese dell'interessato.

### **Articolo 24 Provvedimenti d'Urgenza**

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 23, nei casi contingibili e d'urgenza, determinati da ragioni di sanità, igiene e sicurezza delle persone, per quanto non contemplati dal presente Regolamento, possono essere adottati dal Sindaco e dal competente Organo Dirigenziale comunale, i provvedimenti d'ufficio ex art. 50 e 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, quali: la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da patologie infettive e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di speciali e particolari disinfezioni e bonifiche straordinarie; qualunque altra misura straordinaria ritenuta necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene sanità e della sicurezza pubblica.

## **CAPO SESTO Norme transitorie e finali**

### **Articolo 25 Conversione delle vecchie autorizzazioni**

1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendono ottenere l'abilitazione all'attività di acconciatore, devono dimostrare con idonea documentazione l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, così come individuata dall'art. 4, comma 1, lettera b) dello schema di regolamento approvato con DGR n. 655 del 12.02.1992, e presentare istanza al competente Ufficio Comunale con le modalità e termini stabiliti dall'art. 17 della Legge Regionale n. 21/2007.
2. Le autorizzazioni rilasciate, sulla base di precedenti normative, ad imprese per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per sola donna o di parrucchiere per solo uomo, poi automaticamente convertite per l'esercizio di attività di parrucchiere uomo-donna (unisex), si intendono ora ulteriormente convertite per l'esercizio di attività di acconciatore.

### **Articolo 26 Abrogazione norme precedenti**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 28.11.2003.

## **Indice Generale**

### **CAPO PRIMO**

#### **Disposizioni generali**

Articolo 1	
- Oggetto del regolamento	pagina 2
Articolo 2	
- Dichiarazione di inizio attività	pagina 2
Articolo 3	
- Contenuti della dichiarazione di inizio attività	pagina 3
Articolo 4	
- Tipologia delle attività	pagina 4
Articolo 5	
- Attività svolta presso l'abitazione	pagina 4
Articolo 6	
- Attività didattiche, promozionali	pagina 4

### **CAPO SECONDO**

#### **Norme per la presentazione della dichiarazione di inizio attività**

Articolo 7	
- Modalità presentazione dichiarazione di inizio attività	pagina 5
Articolo 8	
- Comunicazioni relative alla dichiarazione di inizio attività	pagina 6
Articolo 9	
- Norme sulla dichiarazione di inizio attività	pagina 6
Articolo 10	
- Inizio ed esercizio dell'attività	pagina 6
Articolo 11	
- Modifiche	pagina 6
Articolo 12	
- Sospensione, revoca o decadenza dell'attività	pagina 7
Articolo 13	
- Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa	pagina 8
Articolo 14	
- Ricorsi	pagina 8

### **CAPO TERZO**

#### **Norme igienico-sanitarie**

Articolo 15	
- Accertamenti igienico-sanitari	pagina 8
Articolo 16	
- Requisiti dei locali	pagina 8
Articolo 17	
- Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche	pagina 9

Articolo 18  
- Norme igieniche per l'esercizio delle attività pagina 9

**CAPO QUARTO**  
**Orari e tariffe**

Articolo 19  
- Orari pagina 10

Articolo 20  
- Tariffe pagina 10

**CAPO QUINTO**  
**Controlli e sanzioni**

Articolo 21  
- Controlli pagina 10

Articolo 22  
- Sanzioni pagina 10

Articolo 23  
- Attività abusive pagina 10

Articolo 24  
- Provvedimenti d'urgenza pagina 11

**CAPO SESTO**  
**Norme transitorie e finali**

Articolo 25  
- Conversione delle vecchie autorizzazioni pagina 11

Articolo 26  
- Abrogazione norme precedenti pagina 11